

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4995 del 30/09/2022
Oggetto	DLGS 152/06 E SMI - ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI EX ART. 216 - DM 05/02/98 E SMI - REGOLAMENTO 333/2011/UE - REGOLAMENTO 715/2013/UE - DITTA REMER SRL CERVIA - DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITA' E CONSEGUENTE REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE ARPAE N. 1164 DEL 08/03/2017 RELATIVA ALLA ISCRIZIONE AL N. 259 NEL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELL'INDUSTRIA N. 7
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5260 del 30/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DLgs 152/06 e smi – Attività recupero rifiuti ex art. 216 - DM 05/02/98 e smi – Regolamento 333/2011/UE – Regolamento 715/2013/UE - Ditta Remer Srl Cervia – Divieto prosecuzione attività e conseguente revoca determina dirigenziale Arpae n. 1164 del 08/03/2017 relativa alla iscrizione al n. 259 nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata – Impianto sito in Comune di Cervia, Via dell'Industria n. 7

### IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente.
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla *Convenzione*, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, l'Iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA la Determina Dirigenziale ARPAE n. 1164 del 08/03/2017 relativa alla modifica dell'iscrizione (di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2857 del 24/09/2015) della Ditta Remer Srl (CF: 02524690399), con sede legale in Comune di Cervia, Via Fienilone n. 44 e insediamento in Comune di Cervia (RA), Via dell'Industria n. 7, al n. 259 nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e del DM 05/02/98 e smi, per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R4), classe 5, fino alla data dell'11/06/2020;

PREMESSO che:

- in data 04/06/2020 (nota Pg. Arpae n. 80597) le Ditte Remer Srl (P.IVA; 02524690399) con sede legale in Cervia, via Fienilone n. 7 e Rivivi Srls (P.IVA: 02649770399) con sede legale in Ravenna, Via Classicana n. 313 richiedevano la voltura della titolarità del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2857 del 24/09/2015 e smi relativa all'iscrizione n. 259 nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata, rilasciata ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 152/2006 e smi e DM 05/02/98 e smi, per l'impianto sito in Comune di Cervia, via dell'industria n. 7 da Remer Srl a Rivivi Srls ;
- in data 17/07/2020 (Pg. Arpae 103030) si procedeva a comunicare alle ditte Remer Srl e Rivivi Srls l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di voltura risultando non ottemperata da parte di Remer Srl l'Ordinanza del Comune di Cervia del 06/08/2019 (nota Pg. Arpae n. 124524) per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e/o depositati in modo incontrollato sia all'interno che all'esterno della sede operativa della Remer Srl sita in Cervia Via dell'Industria n. 7;
- in data 30/08/2021 (Pg. Arpae 133838), non risultando ottemperati gli adempimenti previsti nell'Ordinanza del Comune di Cervia n. 368/2019, si comunicava alle ditte Remer Srl e Rivivi Srls la possibilità di addivenire ad una voltura sottoposta a determinate condizioni (possesso certificazioni, piano di rimozione rifiuti ecc.);
- in data 03/12/2021 (Pg. Arpae 186890), si procedeva a comunicazione congiunta a Remer Srl e Rivivi Srls di concessione a RIVIVI Srls di proroga temporale fino al 31/12/2021 per la presentazione della documentazione richiesta con nota Pg. Arpae 133838 del 30/08/2021, (sopracitata) significando che, decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe proceduto con l'adozione del provvedimento di diniego alla voltura dell'iscrizione n. 259 nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata.
- In data 15/02/2022 con DET. 2022-654 non avendo le Ditte presentato quanto richiesto, questo servizio Arpae procedeva nei confronti della Ditta Remer Srl al diniego della voltura della titolarità dell'iscrizione nel registro provinciale;
- in data 11/02/2022 con DET. 2022-653 si procedeva a diffidare la Ditta REMER al rispetto delle prescrizioni e condizioni normative;
- In data 02/08/2022 con nota Pg. Arpae 127993, considerato che agli atti del Servizio ARPAE, non risultava presentata alcuna documentazione, da parte della Ditta Remer Srl, in ottemperanza alla diffida emessa con determina Dirigenziale Arpae n. 653 dell'11/02/2022 e che pertanto, attesa la persistente violazione di prescrizioni e normativa di settore, sussistevano i motivi di cancellazione dal n. 259 del registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata, rilasciata ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 152/2006 e smi e DM 05/02/98 e smi ed il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività, si procedeva a **comunicare l'avvio del procedimento sfavorevole, volto alla cancellazione della Ditta Remer Srl** (CF: 02524690399), con sede legale impianto in Comune di Cervia, Via dell'Industria n. 7, con conseguente divieto di prosecuzione dell'attività; con la nota PG 127993/2022 veniva data la possibilità alla Ditta di presentare eventuali scritti e memorie entro 10 gg. dal ricevimento della nota, tuttavia entro tale data non perveniva alcuno scritto da parte della Ditta;

ATTESO che si rende necessario disporre il divieto di prosecuzione dell'attività con conseguente REVOCA dell'iscrizione disposta con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2857 del 24/09/2015, modificato con Determina Dirigenziale Arpae n. 1164 del 08/03/2017 rilasciato nei confronti della Ditta Remer Srl (CF: 02524690399), con sede legale in Comune di Cervia, Via dell'industria n. 7, relativo alla iscrizione al n. 259 nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata – Impianto sito in Comune di Cervia, Via dell'Industria n. 7;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Servizio Autorizzazioni e Concessioni - SAC ARPAE di Ravenna, **per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate:**

## DETERMINA

1. **IL DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'** di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata svolta da REMER Srl (CF: 02524690399), con sede legale in Comune di Cervia, Via dell'industria n. 7 nell'Impianto sito in Comune di Cervia, Via dell'industria n. 7;
2. **LA REVOCA** del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2857 del 24/09/2015, modificato con Determina Dirigenziale Arpae n. 1164 del 08/03/2017, rilasciato nei confronti della Ditta Remer Srl (CF: 02524690399), con sede legale in Comune di Cervia, Via dell'industria n. 7, relativo alla iscrizione al n. 259 nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata nell'impianto sito in Comune di Cervia, Via dell'Industria n. 7, fatti salvi i diritti di terzi;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ditta Remer Srl (CF: 02524690399) e al SUAP territorialmente competente per la trasmissione agli uffici interessati del Comune di Cervia per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Ermanno Errani*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**